

**CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI CASNIGO, CASORATE
SEMPIONE E LEFFE.**

L' anno _____ il giorno _____, del mese di _____

TRA

Il Comune di **CASNIGO**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore prof. IMBERTI Giuseppe nato a Casnigo (BG) il 2.03.1947 elettivamente domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso, in seguito denominato anche come Comune «**Capo convenzione**»;

E

I Comuni di

CASORATE SEMPIONE, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig.ra Quadrio Giuseppina Piera nata a Casorate Sempione il 02.07.1946 elettivamente domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso,

e

LEFFE, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Giuseppe Carrara nato a _____ il _____ elettivamente domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso,

PREMESSO

- che l'art. 10 del D.P.R. 4/12/1997, n. 465, prevede la possibilità per i comuni, le cui sedi siano comprese nell'ambito territoriale dell'AGES (oggi **Ministero dell'Interno – Servizio Albo SS. CC. PP. – Sezione Lombardia**), di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di segretario comunale;
- che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che i comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione al **Ministero dell'Interno – Servizio Albo SS. CC. PP. – Sezione Lombardia**;
- che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali con le deliberazioni n. 150 del 15.07.1999 e n. 164 del 27.07.2000, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di segreteria comunale;

- che i comuni di **Casnigo, Casorate Sempione e Leffe** (i quali sono ricompresi nella stessa Sezione Regionale dell' Agenzia e contano rispettivamente **n. 3.343, n.5.747 e n. _____** abitanti al **31.12.2010**, per **complessivi n. _____** abitanti),
- che con deliberazioni: n. 58 del 21.12.2011 (del Consiglio Comunale del Comune di Casnigo), n. _____ del _____ (del Consiglio Comunale del Comune di Casorate Sempione) e n. _____ del _____ (del Consiglio Comunale di Leffe) tutte esecutive ed allegate alla presente sotto le lett. **A), B) e C)** hanno stabilito di stipulare una convenzione per l' ufficio di segretario comunale.
- che, ai sensi dell' art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, il Sindaco del Comune di Casnigo, il Sindaco del Comune di Casorate Sempione ed il Sindaco del Comune di Leffe, autorizzati dalle citate deliberazioni, intervengono per stipulare il presente atto.

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

ART.1

Oggetto della convenzione

1. Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, precisando che, per «*Agenzia*», s'intende l'ex *l' Agenzia autonoma per la gestione dell' Albo dei segretari comunali e provinciali* (di cui all' art. 102 del D.Lgs. n. 267/2000, ed all' art.1 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465) oggi **Ministero dell' Interno – Servizio Albo SS. CC. PP. – Sezione Lombardia**
2. I comuni di Casnigo, Casorate Sempione e Leffe dichiarano di voler *svolgere* le funzioni di segreteria comunale dei rispettivi enti in forma associata (a norma dell' art. 98 del D.Lgs. 267/2000 e dell' art.10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465) alle condizioni qui previste.
3. La convenzione consiste nel condurre in forma associata il relativo ufficio e, cioè, nell' avvalersi, da parte dei comuni convenzionati, dell' opera di un unico Segretario comunale per l' espletamento delle funzioni che, per disposizione di legge, statuti, regolamenti o provvedimenti dei sindaci ed altri equivalenti, competono al Segretario comunale dei singoli enti.
4. Il comune di **Casnigo** assume la veste di *capoconvenzione*.

ART.2

Durata della convenzione

1. La presente convenzione avrà durata di anni 5 (CINQUE) a partire dalla presa di servizio del titolare della convenzione e potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali aventi medesima data di scioglimento; in caso di disparità decide l'Agazia (**Ministero dell'Interno - Servizio Albo SS. CC. PP. - Sezione Lombardia**) con proprio provvedimento;
- Recesso deliberato da uno dei comuni, da notificare agli altri comuni convenzionati entro dieci giorni dall'adozione della relativa deliberazione consiliare; il recesso sarà efficace dal 1° giorno del mese successivo decorsi **SESSANTA** giorni dall'ultima delle notifiche.

2. I Sindaci dei comuni convenzionati, in caso di recesso unilaterale di uno dei tre comuni, possono stabilire di mantenere in essere la convenzione di segreteria, tra i Comuni rimanenti, previo semplice accordo tra i Sindaci circa il nuovo riparto delle spese.

ART.3

Nomina del segretario

1. Il Segretario della segreteria convenzionata verrà nominato dal Sindaco del comune *Capo convenzione* di Casnigo con proprio provvedimento, sentiti formalmente i Sindaci degli altri comuni convenzionati, nel rispetto delle procedure fissate dall'Agazia nazionale e dall'Agazia regionale.

2. L'individuazione e la nomina del segretario titolare della presente convenzione di segreteria viene pertanto effettuata con le modalità previste dalle deliberazioni dell'*Agazia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali* n. 150 del 15.07.1999 e n. 164 del 27.07.2000, fatto salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C. d. A. dell'Agazia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART.4

Rapporto di lavoro

1. La sede di servizio dell'ufficio di segreteria convenzionato, ai fini del calcolo per il rimborso delle spese di accesso, viene fissata presso il Comune ***Capo convenzione di Casnigo***.

2. Il Segretario della segreteria convenzionata dipenderà, per le funzioni dallo stesso svolte, da ciascuno dei sindaci a seconda dei comuni interessati agli affari trattati; l'orario

di servizio presso ciascun comune convenzionato verrà stabilito di comune accordo tra i sindaci dei comuni convenzionati ed il segretario stesso.

3. Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune *Capo convenzione*, con l'emissione di provvedimenti, ove necessari, sentiti i Sindaci degli altri Comuni.

4. Il Segretario Comunale, nell'ambito dell'assetto organizzativo degli enti convenzionati, assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare, nonché tenuto conto delle modalità di riparto delle spese come stabilito al successivo articolo 5.

5. Il Sindaco del Comune Capofila, sentiti i Sindaci degli altri comuni convenzionati, assumerà i seguenti provvedimenti: **a)** nomina e revoca del Segretario Comunale; **b)** indicazione del segretario supplente per i casi di assenza del segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità e in ogni altro caso di assenza superiore a sei mesi; **c)** richiesta del segretario supplente per i casi di assenza non rientranti nelle fattispecie sub b) (ferie ecc.), fatta salva la possibilità da parte dei singoli comuni convenzionati di avvalersi, in alternativa, di diversi segretari separatamente nominati dal Sindaco di ogni comune interessato o del vicesegretario laddove esista; **d)** richiesta del segretario reggente per i casi di vacanza della sede; **e)** autorizzazione al segretario comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività.

ART.5

Trattamento economico e rimborsi spese

1. L'intera retribuzione del segretario, compresa la retribuzione aggiuntiva per la sede convenzionata spettante al segretario ai sensi dell'art. 45 del C.C.N.L., i relativi contributi previdenziali ed assistenziali e l'IRAP sono posti a carico dei comuni convenzionati nelle seguenti percentuali: **25%** a carico del Comune di **Casnigo**, **25%** a carico del Comune di **Leffe** e **50%** a carico del Comune di **Casorate Sempione**.

2. Il pagamento degli emolumenti spettanti al segretario comunale sarà effettuato direttamente dal comune capoconvenzione, il quale curerà anche il pagamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali, stanziando all'uopo le somme relative nel proprio bilancio. Nella parte attiva del bilancio stesso del comune capoconvenzione sarà prevista la somma che esso presumerà di riscuotere dagli altri comuni convenzionati. Il comune *Capo convenzione* provvederà a compilare entro il **30 aprile** di ogni anno, il rendiconto annuale di tutte le spese sostenute per il servizio di segreteria e, unitamente al riparto, lo approverà con deliberazione della Giunta Comunale. Il riparto, predisposto dal responsabile dei servizi finanziari ed approvato dalla Giunta Comunale del comune *Capo*

convenzione, sarà notificato agli altri comuni convenzionati a mezzo raccomandata A.R o Posta Elettronica Certificata.

3. Gli altri comuni convenzionati verseranno al comune *capo convenzione* la propria quota parte delle spese mediante due rate di **acconto**, sulla base del preventivo annuale comunicato per tempo dal comune *Capo convenzione*, nel seguente modo: la prima rata, pari al 40% della spesa preventivata, entro il 31 maggio e la seconda rata, pari al 40% della spesa preventivata, entro il 31 ottobre di ogni anno; *il saldo verrà versato entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto annuale.*

4. Le retribuzioni aventi natura non continuativa, i rimborsi di spese, i diritti di segreteria, **la retribuzione di risultato** (quest'ultima da liquidare annualmente con le modalità ed i criteri di valutazione stabiliti di comune accordo tra i Sindaci dei comuni convenzionati), e comunque ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli enti saranno pagati direttamente, nel rispetto dei limiti e forme di legge, dagli enti a favore dei quali le prestazioni sono state rese, senza alcun diritto a riparto o rimborso. Parimenti ogni singolo comune convenzionato, su richiesta del Segretario, provvederà autonomamente alla fornitura dei buoni pasto per la quota di competenza.

5. Resteranno inoltre a carico dei singoli comuni convenzionati gli oneri relativi: alla copertura assicurativa del segretario per la responsabilità civile ed il patrocinio legale, al rimborso delle missioni effettuate per ogni singolo ente ed altre maggiorazioni eventualmente previste dai contratti nazionali concedibili, a discrezione dei singoli Enti per mansioni aggiuntive svolte a favore di essi. I predetti compensi aggiuntivi potranno, in alternativa, essere corrisposti mediante indennità concordata dagli stessi enti convenzionati da ripartire con il rendiconto annuale delle spese.

6. Le spese relative alla partecipazione ad eventuali corsi di aggiornamento o convegni, debitamente autorizzati, potranno essere poste, previo accordo tra i Sindaci, a carico al Comune Capo convenzione, il quale provvederà direttamente al pagamento, provvedendo poi a ripartire le spese in percentuale. Lo stesso criterio dovrà essere seguito anche nel caso di missioni effettuate dal Segretario convenzionato per conto dei tre Comuni.

7. Il rimborso delle spese di viaggio previste dall'art. 45, comma 2, del CCNL del 16.05.2011 e dall'art. 10, comma 3, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, da calcolarsi **secondo le norme in vigore** sarà effettuato dai singoli comuni per quanto di propria spettanza (ed in base agli accordi tra i Sindaci dei comuni convenzionati) entro trenta giorni dalla richiesta da parte del *segretario comunale*.

8. Eventuali reclami contro il riparto delle spese saranno sottoposti all'esame dei revisori dei Conti dei comuni convenzionati i quali, collegialmente, ne esamineranno la

fondatezza e decideranno in merito con provvedimento definitivo (da assumersi entro trenta giorni dalla notifica della richiesta di esame) che sarà notificato all'amministrazione comunale del comune capoconvenzione per le necessarie rettifiche. Copia della decisione viene trasmessa altresì agli altri comuni convenzionati.

ART.6

Disposizioni finali

1. I sindaci dei comuni convenzionati stabiliranno forme di consultazione per verifiche in merito al funzionamento dell'Ufficio in parola.
2. La revoca del Segretario delle segreterie convenzionate potrà avvenire nei modi e con le forme di cui all'art.100, del d.lgs. n.267/2000 ed all'art.15, comma 5, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, con l'intesa che l'atto sarà assunto dal Sindaco del Comune Capoconvenzione, sentiti formalmente i Sindaci degli altri comuni convenzionati e che la deliberazione ivi prevista dovrà essere assunta dalla Giunta del Comune capoconvenzione.
3. Per tutto quanto non stabilito dalla presente convenzione (compresi eventuali provvedimenti di revoca del segretario), si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia di ordinamento delle Autonomie Locali, nonché in materia di ordinamento professionale dei Segretari Comunali e Provinciali ed alle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e nel contratto collettivo decentrato integrativo della categoria dei Segretari Comunali e Provinciali.
4. La presente convenzione, corredata delle deliberazioni di approvazione dei Comuni di Casnigo Casorate Sempione e Lefte e, sarà inviata, in copia autentica, a norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, *all'Agenzia*.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di Casnigo

prof. IMBERTI Giuseppe

Il Sindaco del Comune di Casorate Sempione

Sig.ra Quadrio Giuseppina Piera

Il Sindaco del Comune di Lefte

Sig. Giuseppe Carrara
